



COMUNE DI MASI TORELLO

Provincia di Ferrara

STATUTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 08.05.2006

Pubblicato all'albo pretorio dal 13/05/2006 al 27/05/2006

Ripubblicato all'albo pretorio per 30 giorni dal 29/05/2006 al 27/06/2006

Pubblicato sul BUR n. 121 del 11/08/2006

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 – AUTONOMIA STATUTARIA
- ART. 2 – FINALITA'
- ART. 3 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE
- ART. 4 – STEMMA E GONFALONE
- ART. 5 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I – ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

- ART. 6 – ORGANI
- ART. 7 – CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 8 – CONSIGLIERI
- ART. 9 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO
- ART. 10 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
- ART. 11 – GRUPPI CONSILIARI
- ART. 12 – COMMISSIONI
- ART. 13 – COMMISSIONI SPECIALI E D'INDAGINE
- ART. 14 – GIUNTA COMUNALE
- ART. 15 – COMPOSIZIONE E NOMINA
- ART. 16 – COMPETENZE DELLA GIUNTA
- ART. 17 – DELEGHE DEL SINDACO
- ART. 18 – CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA
- ART. 19 – SINDACO
- ART. 20 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 21 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
- ART. 22 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
- ART. 23 – VICESINDACO
- ART. 24 – MOZIONI DI SFIDUCIA
- ART. 25 – DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE O DECESSO
DEL SINDACO

TITOLO III – UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

- ART. 26 – PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
- ART. 27- REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI
- ART. 28 – DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

CAPO II – PERSONALE DIRETTIVO

- ART. 29 – RESPONSABILI DI AREA, DI UFFICI E DI SERVIZI
- ART. 30 – INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
- ART. 31 – COLLABORAZIONI ESTERNE
- ART. 32 – UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

CAPO III – RELAZIONI

- ART. 33 – RELAZIONI SINDACALI

CAPO IV – IL SEGRETARIO COMUNALE

- ART. 34 – SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 35 – VICE SEGRETARIO COMUNALE

TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

- ART. 36 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO II – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- ART. 37 – CONSULTAZIONI
- ART. 38 – ISTANZE E PETIZIONI
- ART. 39 – REFERENDUM
- ART. 40 – ACCESSO AGLI ATTI
- ART. 41 – DIRITTO DI INFORMAZIONE
- ART. 42 – IL DIFENSORE CIVICO
- ART. 43 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

CAPO III – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

- ART. 44 – ASSOCIAZIONISMO
- ART. 45 – VOLONTARIATO
- ART. 46 – RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO

CAPO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 47 – DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

ART. 48 – PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO

TITOLO V – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I – OBIETTIVI

ART. 49 – OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 50 – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 51 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 52 – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE E
CONVENZIONI

ART. 53 – CONSORZI ED ASSOCIAZIONI

ART. 54 – SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

CAPO II – LA RESPONSABILITA'

ART. 55 – RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

ART. 56 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

ART. 57 – RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

CAPO III – FINANZA E CONTABILITA'

ART. 58 – ORDINAMENTO

ART. 59 – ATTIVITA' FINANZIARIA

ART. 60 – AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

ART. 61 – CONSERVAZIONI ED INVENTARI

ART. 62 – BILANCIO COMUNALE

ART. 63 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 64 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 65 – REVISORE DEI CONTI

ART. 66 – TESORERIA

ART. 67 – CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

TITOLO VI – DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 68 – LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

ART. 69 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Autonomia statutaria

1. Il Comune di Masi Torello , costituito con D.P.R. 1° agosto 1959, n. 757, pubblicato nella G.U. n. 230 del 24 settembre 1959:

- a) è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
- b) è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, afferma il proprio specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Masi Torello; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere forme associative;
- b) valorizzare e promuovere le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

- c) tutelare, conservare e promuovere le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e le tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- d) valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene Comune;
- e) sostenere le forme di cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- f) assicurare la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, sostenendo la corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; la garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- g) rispettare e tutelare le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- h) sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- i) riconoscere pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3 - Territorio e Sede Comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 23,85 Km², confina con i Comuni di: Ferrara, Ostellato, Portomaggiore, Voghiera.
2. Il Comune è costituito dai seguenti centri abitati, nuclei abitati e zone produttive, storicamente riconosciuti dalla Comunità:

CENTRI ABITATI:

- Capoluogo Masi Torello
- Frazione Masi San Giacomo

NUCLEI ABITATI:

Borgo Pagano, Possessione Cremona, Possessione Cà Rossa, Borgo Correggi, Borgo Tumiat, Borgo S. Anna, Possessione Parolia, Borgo Cassina – Frassino, Possessione S. Antonio, Botticino

ZONE PRODUTTIVE:

Località Ex Fornace

3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Masi Torello, che è capoluogo, in Piazza C. Toschi n. 3.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella Sede Comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 4 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Masi Torello”.
2. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1962 registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 1962 reg. n. 5 Presidenza Fog. N. 190.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. Il Comune si è dotato del marchio “Strada dei Vini e dei Sapori” (deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 14.02.2002 – Amministrazione Provinciale Aut. Prot. n. 6032 del 27.12.2004) e del marchio “Terra e Acqua” (Amministrazione Provinciale Aut. Prot. n. 422 del 29.01.2004).

Art. 5 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Ferrara e con la Regione Emilia Romagna.

TITOLO II - Ordinamento strutturale

Capo I - Organi e loro attribuzioni

Art. 6 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco; le rispettive competenze e funzioni sono stabilite dalla legge, e dal presente Statuto dai Regolamenti.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

Art. 7 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione.
2. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento, la potestà e le competenze del Consiglio Comunale sono regolate dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità e solidarietà ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Art. 8 - Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri, sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del

Consiglio Comunale adottata con le modalità previste dal Regolamento di funzionamento degli Organi Istituzionali.

4. I Consiglieri decaduti, dimissionari o impossibilitati a continuare il mandato sono surrogati secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento degli Organi Istituzionali. Il seggio consiliare che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

Art. 9 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, Regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del T.U. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

- k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 10 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento degli Organi Istituzionali.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento.
4. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adequata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consigliare.

Art. 11 – Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato, entro 7 giorni dalla data della richiesta.

Art. 12 - Commissioni

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio Comunale potrà avvalersi di Commissioni istituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le Commissioni, distinte in temporanee e permanenti, sono disciplinate nel numero, nell'organizzazione, nei poteri, nella composizione e nelle forme di pubblicità dei lavori, da apposito Regolamento.
3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 13 - Commissioni speciali e d'indagine

1. Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni speciali o di indagine, con la rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari.
2. Con la delibera istitutiva della Commissione speciale e di quella d'indagine il Consiglio disciplina anche i compiti ed il loro funzionamento con apposito richiamo al Regolamento.
3. Un terzo dei Consiglieri assegnati, escludendo dal computo il Sindaco, può richiedere l'istituzione di una Commissione d'indagine, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La presidenza della Commissione spetta ad un rappresentante della minoranza.
4. Tutti i membri della Commissione, anche in deroga ad eventuali limitazioni contenute nel relativo Regolamento di accesso agli atti, hanno libero accesso agli atti collegati all'argomento sul quale l'indagine verte, fermo restando l'obbligo al rispetto del segreto d'ufficio. Il personale è tenuto a fornire la massima collaborazione ai commissari fornendo tutte le informazioni del caso. La Commissione delibera in seduta segreta con l'intervento di almeno la metà dei componenti e la maggioranza dei votanti.

Art. 14 - Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta compie tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
3. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

Art. 15 - Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e dagli Assessori. Il numero degli Assessori è determinato dal Sindaco, sino ad un massimo di 4.
2. Il Sindaco stabilisce il numero degli Assessori, nomina il viceSindaco e gli altri componenti della Giunta e li presenta al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio purché dotati dei requisiti di eleggibilità.
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione e non hanno diritto di voto.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 16 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei Servizi Comunali.
2. La Giunta, ferma restando la possibilità per il Sindaco di affidare agli Assessori la cura di particolari settori di attività, opera in modo collegiale e dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni:
 - a) propone al Consiglio i Regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai Responsabili dei Servizi Comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) propone al Consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - g) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni non immobiliari;
 - i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - j) approva il Piano Economico di Gestione affidato ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario;
 - k) approva transazioni;
 - l) adotta provvedimenti in materia di toponomastica.

Art. 17– Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni assegnategli.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio secondo il quale spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai funzionari direttivi preposti ai settori.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento o funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
6. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può incaricare uno o più Consiglieri a seguire e riferire in ordine a specifiche attività e problematiche dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 18 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per le seguenti cause:
 - a) decesso o impedimento permanente;
 - b) dimissioni, da presentare al Sindaco o con dichiarazione formale durante sedute di Giunta o di Consiglio;
 - c) revoca
 - d) decadenza
2. la revoca, motivata, deve essere comunicata al Consiglio Comunale.
3. La decadenza deve essere dichiarata quando derivi da ineleggibilità o incompatibilità riferite alla carica di Consigliere Comunale che l'Assessore rivesta. Quando essa invece derivi da causa specificamente prevista per la carica di Assessore o riguardi l'Assessore esterno, il Sindaco è tenuto:
 - a) a contestarla all'interessato entro dieci giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza assegnando un termine non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni per la sua rimozione;
 - b) a dichiarare la decadenza e provvedere alla surroga entro dieci giorni dallo scadere del termine assegnato dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 19 - Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed organo propulsivo in quanto propone le priorità politiche, programmatiche da deliberare.

2. Il Sindaco assolve alle funzioni di rappresentanza istituzionale dell'Ente ed ha la rappresentanza negli atti caratterizzati esclusivamente da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

- a) rappresentanza dell'ente in manifestazioni pubbliche
- b) stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni
- c) stipulazione di accordi di programma
- d) atti di gemellaggio

3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende e istituzioni nei termini previsti dalla legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

5. Il Sindaco ha la rappresentanza legale in giudizio, con possibilità di promuovere le liti, di resistere, di conciliare, di transigere.

6. Il Sindaco opera quale autorità locale di Protezione Civile.

7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione.

Art. 20 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori.

2. In particolare il Sindaco:

- a) nomina e revoca i componenti della Giunta Comunale;
- b) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- c) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge in materia di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e in materia di prevenzione dell'incolumità pubblica;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna a sensi di legge;

- g) nomina i messi comunali;
- h) convoca i comizi per i referendum comunali
- i) è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
- j) quale Ufficiale di Governo, sovrintende alle funzioni attribuitegli dall'art. 54 del D.L. 18.8.2000, n. 267.

Art. 21 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 22 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dallo stesso, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 23 - ViceSindaco

1. Il ViceSindaco, nominato tale dal Sindaco tra i Consiglieri eletti, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Qualora sia assente anche il ViceSindaco i compiti di pertinenza del Sindaco sono obbligatoriamente assegnati all'assessore in carica più anziano di età.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 24 - Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 25 - Dimissioni e impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un commissario.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento degli Organi Istituzionali.

TITOLO III - Uffici e personale

Capo I – Uffici

Art. 26 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per obiettivi e programmi e per progetti;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 27 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra Uffici e Servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
2. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 28 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti Comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente Comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi Uffici e Servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Responsabile degli Uffici e dei Servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Capo II - Personale direttivo

Art. 29 - Responsabili di Area, di Uffici e di Servizi

1. I Responsabili d'Area, sono nominati dal Sindaco.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli Uffici e i Servizi a loro assegnati, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. I Responsabili d'Area rappresentano l'Ente verso l'esterno e nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi, a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. I Responsabili d'Area limitatamente ai giudizi dove sono impugnati provvedimenti imputabili ai Dirigenti esercitano la rappresentanza in giudizio in base ad una delega espressa del Sindaco.
5. In materia tributaria, per stare in giudizio davanti agli organi del contenzioso tributario, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile del tributo. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro, il Comune può essere rappresentato dal Dirigente Responsabile del Servizio Personale.

Art. 30 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

Art. 31 - Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del progetto, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 32 - Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi in situazioni strutturalmente deficitarie.

Capo III – Relazioni

Art. 33 – Relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali si conforma ai principi della libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali nell'ambito delle leggi vigenti e degli accordi sottoscritti e, nel rispetto della distinzione dei ruoli o delle responsabilità dell'Amministrazione, dei Responsabili dei Settori e delle organizzazioni sindacali, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l'esigenza di elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati.

1. Nell'ambito delle relazioni sindacali le parti devono tenere un comportamento basato sulla collaborazione, correttezza, trasparenza e orientamento alla prevenzione dei conflitti.

2. I Responsabili di settore, componenti la delegazione trattante di parte pubblica curano, per quanto di propria competenza, le relazioni sindacali, informano e coinvolgono le organizzazioni sindacali tutte le volte che ciò è previsto da una norma di natura legislativa, regolamentare ovvero contrattuale o lo ritengano opportuno in base alla specificità della materia.

3. L'Amministrazione Comunale nomina apposita delegazione trattante di parte pubblica con le modalità, nei termini e per i compiti previsti dai Contratti Nazionali e dagli accordi sottoscritti.

Capo IV - Il Segretario Comunale

Art. 34 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico nonché le funzioni del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge, dai Regolamenti e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge le funzioni di cui all'art. 97 del T.U.E.L. n. 267/00.
5. In particolare sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area e ne coordina l'attività.
6. Inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere in relazione alle sue competenze nel caso in cui il Comune non disponga dei Responsabili dei servizi;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitegli dal Sindaco;
 - e) esercita le funzioni di Direttore Generale, se conferite.

Art. 35 - ViceSegretario Comunale

1. Il ViceSegretario Comunale può essere individuato, nella dotazione organica, in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso dello stesso diploma di laurea previsto per l'accesso all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. In caso di convenzione con altri comuni dell'Ufficio del Segretario Comunale, l'individuazione della figura del ViceSegretario Comunale sarà regolamentata dalla convenzione stessa.
3. Il ViceSegretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO IV - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I - Partecipazione e decentramento

Art. 36 - Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo nei casi che lo riguardino.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II - Modalità di partecipazione

Art. 37 - Consultazioni

1. L'amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

Art. 38 - Istanze e petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze sia singole che associate.
2. Le petizioni debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune ed illustrare dettagliatamente l'oggetto della richiesta che deve essere di esclusiva competenza giuridica del Comune stesso.
3. Il Comune si doterà di apposito Regolamento che disciplini il numero minimo di sottoscrizioni richieste, modalità di inoltro, ricevimento e risposta delle petizioni.

Art. 39 - Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum sulle materie di competenza Comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto Comunale;
 - b) Regolamento di funzionamento degli organi;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 40 - Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma avviene con richiesta scritta e motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.
4. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 41 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio, situato nell'atrio del palazzo Comunale.
3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di personale idoneo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze il cui contenuto è di interesse collettivo, devono essere pubblicizzate mediante affissione.

Art. 42 - Il Difensore Civico

1. L'Amministrazione può istituire l'Ufficio del Difensore Civico autonomamente o in forma associata con altri comuni, riconoscendo compiti di garanzia

dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza della pubblica amministrazione comunale.

2. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità stabiliti dal regolamento e che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di imparzialità.

3. La sua elezione può avvenire anche in ambito intercomunale, con apposita convenzione.

4. In tale ambito dovranno essere regolamentate l'elezione, le prerogative, i mezzi nonché i rapporti tra tale figura, il Consiglio Comunale, la sfera burocratica, la popolazione, di ogni ente.

Art. 43 – Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Capo III - Associazionismo e volontariato

Art. 44 - Associazionismo

1. Il Comune riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità.
2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dal Codice Civile, dalle norme vigenti in materia e dal presente Statuto.
3. Il Comune può promuovere l'istituzione della consulta delle Associazioni di promozione sociale.

Art. 45 - Volontariato

1. Il Comune, ispirandosi ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, riconosce il valore sociale e civile e il ruolo pubblico del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale compatibili e coerenti con i valori e i principi che fondano l'agire volontario.
2. In particolare il Comune persegue il coinvolgimento di volontari, singoli ed in forma associata, per il miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale ed, in particolare, per la tutela dei cittadini in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Art. 46 - Rapporti con l'associazionismo e il volontariato

1. L'erogazione da parte del Comune di contributi, l'assegnazione di spazi ed attrezzature, l'eventuale riduzione o esonero da tributi locali e la disposizione di ogni altra forma di sostegno a favore delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono disciplinate dalle leggi nazionali e regionali in materia e da appositi Regolamenti.
2. Il Comune può gestire in convenzione con le associazioni di promozione sociale o con le organizzazioni di volontariato attività e servizi compatibilmente con quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le modalità stabilite da appositi Regolamenti.
3. Fatte salve le priorità di rapporto con i cittadini organizzati in forma associata, il Comune può attivare rapporti con singoli volontari nel rispetto delle direttive regionali vigenti in materia.

Capo IV - Procedimento amministrativo

Art. 47 - Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.
2. L'amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 48 - Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, assegnando un congruo termine entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

TITOLO V - Attività amministrativa

Capo I - Obiettivi

Art. 49 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di solidarietà, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri enti pubblici o privati.

Art. 50 - Servizi pubblici Comunali

1. Il Comune, nell'ambito dei servizi riservati in via esclusiva ai Comuni, può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può indire una Conferenza dei Servizi locali, d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio Comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
3. La Conferenza dei Servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali possono partecipare con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
5. Le risultanze della Conferenza sono valutate dalla Giunta per le eventuali decisioni di merito e comunicate al Consiglio Comunale.

Art. 51 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera la gestione dei servizi pubblici locali nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge ovvero:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di associazioni, convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 52 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
2. I contratti di sponsorizzazione, gli accordi di collaborazione nonché convenzioni devono stabilire, nel rispetto delle leggi vigenti e del Regolamento Comunale, i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 53 - Consorzi ed Associazioni

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi ed Associazioni con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto relativo.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio o dell'Associazione della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 44, 2° comma del presente Statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'organo decisionale del Consorzio o dell'Associazione con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 54 - Società di trasformazione urbana

1. 1. Il Comune, anche in partecipazione con i Comuni e/o la Provincia e/o la Regione, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, secondo le vigenti previsioni di legge.

Capo II - La responsabilità

Art. 55 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, i responsabili di area e del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 56 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, e i dipendenti Comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 57 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni Comunali, nonché chiunque, senza legale autorizzazione, maneggi denaro del Comune o gestisca beni Comunali, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Capo III - Finanza e contabilità

Art. 58 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 59 - Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti o da ogni altra entrata stabilita per legge o Regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i criteri di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 60 - Amministrazione dei beni Comunali

1. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal Regolamento.
2. La Giunta Comunale designa il responsabile della gestione dei beni patrimoniali disponibili immobili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate

garanzie di affidabilità, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato ad uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico o di finalità sociale, la Giunta Comunale procede alla adozione del necessario provvedimento.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta Comunale per i mobili, quando la redditività risulti inadeguata al loro valore o sia, comunque, necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

5. L'alienazione dei beni mobili avviene di regola mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 61 - Conservazioni ed inventari

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio Comunale, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

2 Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

Art. 62 - Bilancio Comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di Contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro la data stabilita dalla legge finanziaria, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il termine suddetto può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, assunto secondo le procedure di legge.

4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

5. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 63 - Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto della gestione comprendente il conto del Bilancio e il conto economico oltre al conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale, tenuto motivatamente conto della relazione del revisore, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
4. Sono allegati al rendiconto:
 - f) La relazione della Giunta
 - g) La relazione del Revisore
 - h) L'elenco dei residui attivi e passivi.

Art. 64 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. Un apposito Regolamento disciplina l'attività relativa ai contratti.

Art. 65 - Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale nomina il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dalla legge nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio e quanto altro stabilito dalle normative ad essa riferite.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 66 - Tesoreria

1. Il Comune affida il servizio di Tesoreria mediante gara ad evidenza pubblica ad un soggetto giuridico avente tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa statale per l'espletamento di tali funzioni, stipulando a tal fine apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.
2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal Regolamento di contabilità nonché dalle norme e condizioni particolari previste nella convenzione.

Art. 67 - Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore.

TITOLO VI - Disposizioni diverse

Art. 68 – La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
3. Lo Statuto, dopo essere stato approvato, è inviato a cura del Comune, alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4. Esso è altresì affisso all'albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 69 – Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267/2000.